

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	33
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 5617-A Governo (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	31
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613 approvata, in un testo unificato, dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Parere alla VII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35
Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. C. 4093 Siragusa ed abb. (<i>Parere alle Commissioni VII e XI</i>) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	32
Norme per il riconoscimento della sindrome <i>post</i> polio come malattia cronica e invalidante. Testo unificato C. 3367 Codurelli ed abb. (<i>Parere alla XII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2012.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, esprime rammarico per il fatto che, nonostante gli sforzi profusi dalla Commissione, non si

riesca ormai più ad approvare il provvedimento in esame, che è quindi destinato a restare allo stadio di progetto di legge, utile al più come base per il lavoro delle Camere della prossima legislatura. Ricorda che sull'utilità e sulla opportunità di questo provvedimento sono intervenute, da parte di altre Commissioni ed in particolare delle Commissioni affari esteri e bilancio, valutazioni evidentemente diverse rispetto a quella della Commissione affari costituzionali: da parte delle predette Commissioni, infatti, sono venuti pareri fortemente critici e, nonostante il lavoro fatto nella Commissione di merito per rivedere il testo alla luce dei rilievi delle altre Commissioni, non è stato possibile addivenire alle condizioni per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

Avverte che, in qualità di relatore, ha predisposto taluni nuovi emendamenti (*vedi allegato 1*) volti a recepire alcuni dei rilievi formulati nei nuovi pareri delle Commissioni affari esteri e bilancio. Per quanto riguarda, in particolare, il parere della Commissione bilancio, il relatore ritiene che non debba essere recepita la condizione con la quale si chiede di ridurre il compenso dei componenti dell'Autorità istituenda: un punto, questo, che era già stato rivisto dalla Commissione alla luce del precedente parere della Commissione bilancio e che in ogni caso, nonostante il formale richiamo all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, non sembra in alcun modo rientrare nelle competenze di quest'ultima Commissione.

Riguardo al parere della Commissione Affari esteri, fa presente di aver presentato emendamenti volti a recepire tutte le condizioni ivi previste ad eccezione di quella che riguarda l'articolo 5, poiché questa potrebbe avere un impatto sulla quantificazione finanziaria e la formulazione del testo era stata adottata anche tenendo conto di quanto evidenziato nelle relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato.

Raccomanda in ogni caso l'approvazione dei suoi emendamenti, in modo che si possa quanto meno addivenire alla con-

clusione dell'esame in sede referente, con il conferimento del mandato al relatore, in vista della ripresa del dibattito nella prossima legislatura.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda le conseguenze, ai fini dell'esame in sede legislativa, del mancato recepimento di condizioni formulate dalla Commissione bilancio e dalle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73 del Regolamento.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA esprime grande rammarico, a nome del Governo e proprio, per la mancata approvazione della legge istitutiva della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Sottolinea come nelle sedi internazionali non si manchi mai di far notare come l'Italia pretenda spesso dagli altri Paesi il rispetto di impegni che essa stessa non onora a casa propria: ed è questo il caso degli impegni assunti per la difesa dei diritti umani. Aggiunge che è difficile per l'Italia chiedere che altri Paesi rispettino gli impegni internazionali per la difesa dei diritti umani quando l'Italia stessa non rispetta tali impegni. Ciò premesso, tenuto conto delle circostanze, dichiara che il Governo si rimette alla Commissione sugli emendamenti presentati dal relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), esprime una posizione favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore e condivide anche la sua decisione di non accogliere una condizione della Commissione bilancio, in quanto, a suo avviso, è del tutto di merito, e non assolutamente riferibile al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Esprime un profondo rammarico per il binario morto su cui si è arenato il provvedimento, nonostante la I Commissione avesse accettato tutti i rilievi avanzati dalla III e dalla V Commissione. Condivide, quindi, quanto affermato dal sottosegretario de Mistura e ricorda l'im-

pegno preso in sede di Nazioni Unite dal Presidente Napolitano per l'istituzione della Commissione.

La mancata approvazione del provvedimento in esame rappresenta un'omissione che mina la credibilità dell'Italia a livello internazionale.

Prende, infine, l'impegno del suo gruppo a ripresentare nella prossima legislatura il testo risultante dall'esame in sede referente.

Mario TASSONE (UdCpTP), ricorda che il suo gruppo ha sollecitato più volte l'approvazione del provvedimento. Ritiene necessario valutare le ragioni che non hanno consentito la conclusione dell'*iter* e comprendere quali sono state le forze contrarie.

Ricorda che il provvedimento è rimasto bloccato per lungo tempo in III Commissione e che poi, adesso, la V Commissione ha reso un parere che non è accettabile. A suo avviso, qualcuno ha fatto una valutazione rozza e provinciale, considerando la Commissione da istituire alla stregua di un carrozzone come tanti altri. In questo modo si è svalutata la credibilità dell'Italia.

Se non si voleva il passaggio alla sede legislativa si poteva andare in Aula. Sarebbe stata un'occasione per discutere e confrontarsi sulla politica estera dell'Italia, sul ruolo dell'ONU, e sul fatto che la Presidenza di Commissioni sui diritti umani sia affidata a Paesi che non rispettano i diritti umani.

La mancata istituzione della Commissione rappresenta un appuntamento mancato con le grandi questioni della vita. Dispiace, quindi, che il nostro Paese debba essere messo in mora per non aver rispettato in impegno preso sul tema dei diritti umani.

Si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dal relatore e alla conclusione dell'esame in sede referente. Concorda anche con la decisione del relatore di non accogliere la condizione della Commissione Bilancio relativa al compenso del Presidente e dei componenti della Commissione in quanto, formulata ai sensi

dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, appare in contrasto con il Regolamento della Camera. Tale condizione è, a suo avviso, la cartina di tornasole di un atteggiamento pregiudizievole e ostile che ha chiuso il provvedimento in un vicolo cieco.

Beatrice LORENZIN (PdL) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e si associa al rammarico rappresentato dai colleghi per non aver potuto portare a conclusione l'esame dei progetti di legge in titolo.

Non si sente tuttavia di poter affermare che la tutela dei diritti umani in Italia è compromessa a causa della mancata approvazione della legge istitutiva della Commissione sui diritti umani. Nel nostro paese, infatti, vi è una democrazia forte, le attività in questione sono comunque già in gran parte svolte da soggetti istituzionalmente competenti ed auspica che questo possa essere fatto presente con chiarezza a livello internazionale.

Ricorda inoltre che in Italia sono stati istituiti organismi – come il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, i garanti regionali dei diritti dei detenuti e gli uffici ispettivi presso il ministero dell'interno ed il ministero della giustizia per la tutela delle minoranze – che svolgono parte del lavoro che competerebbe alla Commissione sui diritti umani prevista dai progetti di legge in esame.

Rileva inoltre come vi è un'intensa attività di ricerca e delle *onlus* per assicurare il monitoraggio e il rispetto delle garanzie dei diritti umani, che rappresenta una ricchezza da non sottovalutare.

Auspica quindi che non venga disperso il lavoro svolto finora e che si evitino comunque duplicazioni, valorizzando anche il tessuto sociale che già da tempo si occupa delle questioni in discussione.

Souad SBAI (PdL) ritiene che l'Unione europea abbia fatto bene a richiamare l'Italia al rispetto dei diritti umani, considerata in particolare la situazione dei bambini e, in generale, delle persone che vengono lasciati nei CIE nel nostro Paese.

Ricorda le migliaia di appelli per lo stato disumano in cui si trovano le donne

in paesi come l'Afghanistan, l'Arabia Saudita e l'Algeria, appelli che non hanno avuto seguito anche a causa del fatto che i rapporti economici con tali paesi frenano ogni intervento.

Auspica che nella prossima legislatura – diversamente da quanto accaduto nella XVI legislatura – qualcuno si interessi del tema in questione. In questi anni ha dovuto prendere atto del disinteresse verso questo tema, a partire da tutti quegli uomini e quelle donne che muoiono solo perché si sono convertiti ad altre religioni.

Ribadisce quindi come in Italia vi sia una reale carenza nella tutela dei diritti umani e sottolinea come a suo avvio occorrerebbe andare avanti con forza tralasciando i rapporti economici che possono legarci ad altri paesi. Bisogna affrontare il tema molto più diffusamente e ritiene vergognoso che non si faccia più alcuna menzione di casi, come quelli delle donne afgane, di cui non sia ha più alcuna notizia.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.500, 3.500, 3.501, 3.502, 3.503, 6.500, 8.500 e 12.500 del relatore.

La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Emendamenti C. 5617-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rilevato che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

C. 5613 approvata, in un testo unificato, dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame e formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole.

C. 4093 Siragusa ed abb.

(Parere alle Commissioni VII e XI).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 dicembre.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in titolo nella giornata di domani, così da poter svolgere i necessari approfondimenti al riguardo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante.

Testo unificato C. 3367 Codurelli ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (Nuovo testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 3, dopo le parole: un'esperienza pluriennale aggiungere le seguenti: anche in ambito internazionale.

2. 500. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire la parola: proporre con la seguente: raccomandare.

3. 500. Il relatore.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ai fini della definizione della posizione italiana.

3. 501. Il relatore.

Al comma 7, dopo le parole: risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili aggiungere le seguenti: a legislazione vigente.

3. 502. Il relatore.

Al comma 8 sostituire le parole: e su parere conforme della Commissione con le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione.

3. 503. Il relatore.

ART. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

6. 500. Il relatore.

ART. 8.

Ai commi 1 e 2, sopprimere le parole: , senza oneri finanziari,.

Conseguentemente, al medesimo articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. 500. Il relatore.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: a euro 741.174,50 per l'anno 2012 e a euro 1.322.349,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del pro-

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti*: a euro 1.109.916,00 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.

12. 500. Il relatore.

ALLEGATO 2

Modifiche della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (C. 5613 approvata, in un testo unificato, dalla 7^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 5613, approvata, in un testo unificato, dalla 7^a Commissione permanente del Senato, recante « Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali »;

considerato che le disposizioni da essa recate sono riconducibili, in via prevalente, alla materia « professioni », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

tenuto conto, peraltro, che la Corte costituzionale ha più volte affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138/2009; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 328/2009, n. 57/2007, n. 424/2006 e n. 153/2006);

preso atto che il provvedimento novella l'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, modificando la disciplina transitoria per il conseguimento

delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali;

rilevato come, alla luce del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 1 – che fa riferimento all'acquisizione della qualifica di restauratore « per il settore o i settori specifici richiesti » – e del comma 1-bis del medesimo articolo 1 – che fa riferimento ad un elenco dei restauratori suddiviso per settori di competenza, ovvero a più elenchi – appare opportuno chiarire se resti ferma la previsione di « unicità della professione di restauratore » di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 87 del 2009;

evidenziato, con riguardo alla tabella 2 di cui al comma 1-ter dell'articolo 1, appare opportuno che si valuti l'esigenza di tenere conto anche delle più recenti modifiche normative intervenute, considerato che in relazione al nuovo percorso formativo a ciclo unico di durata quinquennale abilitante alla professione di restauratore dei beni culturali, il decreto ministeriale 3 luglio 2009 è stato integrato dal D.I. 30 dicembre 2010, n. 302, che ha individuato ulteriori cinque settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e i relativi campi disciplinari di competenza (ABPR72-Tecniche della pittura per il restauro; ABPR73-Tecniche della scultura per il restauro; ABPR74-Tecniche di formatura e di fonderia per il restauro; ABPR75-Tecniche della decorazione per il restauro; ABPR76-Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro);

considerato che la tabella 1 dell'allegato B di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 include anche il diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM-11, e che la stessa tabella include anche i titoli riconosciuti equipollenti al diploma accademico in restauro conseguito presso le Accademie di belle arti, appare opportuno un chiarimento al riguardo, anche al fine di evitare contenziosi in sede applicativa;

rilevato peraltro, con riferimento al diploma accademico in restauro di primo o di secondo livello, come potrebbe essere opportuno precisare se la condizione, specificata nell'ambito della medesima tabella 1, relativa alla presenza di almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso, sia ritenuta necessaria anche ai fini della partecipazione alla prova di idoneità;

ricordato che il comma 1-quinquies del novellato articolo 182 prevede la possibilità di acquisire la qualifica di restauratore previo superamento di prove di idoneità distinte in relazione alla platea cui si riferiscono, con valore di esame di Stato abilitante;

segnalata quindi in proposito l'opportunità di valutare se non si debba fare riferimento anche ai soggetti che hanno acquisito la qualifica di collaboratore restauratore ai sensi del comma 1-septies del novellato articolo 182;

rilevato, infatti, che il comma 1-septies del novellato articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede la possibilità di acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali previo superamento di una prova di idoneità;

ricordato che alla suddetta prova di idoneità – da svolgersi secondo modalità stabilite con decreto ministeriale emanato,

d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014 – partecipano coloro che hanno conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies « tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014 », appare opportuno valutare la congruità del termine iniziale (31 ottobre 2012), in considerazione del fatto che, in base al comma 1-sexies, chi possiede i requisiti alla data di pubblicazione del bando della selezione pubblica (da indire entro il 31 dicembre 2012), acquisisce direttamente la qualifica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) alla luce del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 1 – che fa riferimento all'acquisizione della qualifica di restauratore « per il settore o i settori specifici richiesti » – e del comma 1-bis del medesimo articolo 1 – che fa riferimento ad un elenco dei restauratori suddiviso per settori di competenza, ovvero a più elenchi – appare opportuno chiarire se resti ferma la previsione di « unicità della professione di restauratore » di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 87 del 2009;

b) al comma 1-quinquies del novellato articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio si valuti l'opportunità di fare riferimento anche ai soggetti che hanno acquisito la qualifica di collaboratore restauratore ai sensi del comma 1-septies del novellato articolo 182;

c) al comma 1-septies del novellato articolo 182, valuti la Commissione di merito la congruità del termine iniziale (31 ottobre 2012), in considerazione del fatto che, in base al comma 1-sexies, chi possiede i requisiti alla data di pubblicazione del bando della selezione pubblica (da indire entro il 31 dicembre 2012), acquisisce direttamente la qualifica.

ALLEGATO 3

Norme per il riconoscimento della sindrome *post* polio come malattia cronica e invalidante (Testo unificato C. 3367 Codurelli ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 3367 Codurelli ed abb., recante « Norme per il riconoscimento della sindrome *post* polio come malattia cronica e invalidante »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia

« tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.